

## COORDINAMENTO SICILIA

Prot.n. 5/2018

Caltanissetta, 11 gennaio 2019

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Dr. Gianfranco DE GESU

**PALERMO**

**Ufficio II personale e Formazione  
PRAP Sicilia**

**PALERMO**

E, p. c.

Al Segretario Generale SiNAPPe  
Dott. Roberto SANTINI

**ROMA**

Al Segretario Nazionale SiNAPPe  
Sig. Nicolò LAURICELLA

**Sua Sede**

Ai delegati Si.N.A.P.Pe

**SICILIA**

Oggetto: Assegnazione Temporanea ex art.42 d.Lvo.151/2001 e Art.7, 3 comma, DPR 254/1999.

*Egregio Signor Provveditore*

la scrivente organizzazione sindacale continua a ricevere numerose segnalazione sull'anomala delle assegnazioni temporanee del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi dell'art.42 D.Lvo 151/2001 e Art.7, 3 comma, DPR 254/1999.

Premesso che:

- le richieste di assegnazione temporanea ai fini del **ricongiungimento del nucleo familiare** previsto dalla legge 151 del 2001, all'art. 42 bis spesso e volentieri, vengono rigettate senza particolari ragioni che non siano generiche;
- le richieste di assegnazione temporanea di cui all'Art'7, 3 comma, del D.P.R. 16 marzo 1999 n, 254, vengono rigettate per senza tenere conte delle reali ed effettive necessità di natura familiare di gravità con ragioni generiche e non realmente valutate.

Tipica giustificazione che sorregge il rigetto delle istanze è, quasi sempre, la **carenza di organico** nell'Istituto di provenienza, senza distinzione di genere (ma quale Istituto, ad oggi, non presenta piante organiche in deficit?), e quando si fa riferimento alla copertura in organico dell'Istituto richiesto si fa riferimento al ruolo e al genere che non sono previste numericamente o già con organici al completo.

Si tratta sempre di argomentazioni **generiche** e, in quanto tali, contrarie alla legge.

Coordinamento Regionale  
SiNAPPe SICILIA

**Tel.3386791532 – e-mail: [segnazsinappesicilia@virgilio.it](mailto:segnazsinappesicilia@virgilio.it)**

Signor Provveditore non vogliamo ripeterci sulla questione avendone fatto lunga disquisizione già con nota prot. n. 67/2018 dell'8 ottobre 2018 sia sul diniego, che deve essere non solo ben **motivato**, ma anche **dimostrato** da parte dell'amministrazione con dati certi che sugli obblighi dell'amministrazione nel comunicare il proprio dissenso, ma anche, di analizzare con particolare attenzione la **situazione di provenienza**, al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l'accoglimento della domanda porterebbe un **concreto, effettivo e irrimediabile disagio** familiare (Trib. Novara, sent. del 29.06.2009; TAR del Friuli Venezia Giulia, sent nn. 706/2004 e 240/2005).

Ricordiamo, ancora, che l'elemento del pregiudizio per l'amministrazione è stata ribadita anche dalle sezioni unite della Cassazione [Cass. Sez. Un.. sent. n. 16102 del 9.07.2009]. La Suprema Corte chiarisce che la richiesta di concessione del beneficio in commento non deve **"ledere in maniera consistente"** le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ebbene, l'amministrazione deve riuscire a fornire prova della **lesione "consistente"** in caso del distacco del proprio dipendente.

Che senso ha, difatti, prevedere un potere cui non si contrappone alcuna posizione giuridicamente tutelabile (sia essa diritto soggettivo o interesse legittimo)? La norma così applicata sta perdendo qualsiasi significato e non si comprende la sua ragione di esistere -, poiché è indubbio che l'Amministrazione "può" accogliere una richiesta del personale di Polizia Penitenziaria, a proprio piacimento, **con l'aggravante che pur in identiche situazioni degli Istituti di provenienza, alcune richieste vengono accolte ed altre, invece, negate.**

Ricordiamo alla S.V. che tale posizione, che ovviamente non può essere sindacata dall'amministrazione in modo arbitrario, senza valide prove, sta proprio nella necessità di un **"effettivo"** (e non astratto o generico) bilanciamento degli interessi in gioco.

**Per quanto sopra, si chiede alla S.V., in autotutele, al fine di attivare inutili contenziosi o azioni di protesta, di rivalutare i ricorsi che sono stati presentati negli ultimi mesi** e di dare le giuste direttive all'Ufficio II al fine di evitare che si possano ingenerare dubbi o confusioni sulla effettiva e corretta applicazione della normativa vigente a tutela della famiglia ma, soprattutto, a tutela del minore e delle situazioni di gravità che si presentano.

In attesa di cortese sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.

(Coordinatore Regionale SiNAPPe)  
Dott. Rosario Mario DI PRIMA



Coordinamento Regionale  
SiNAPPe SICILIA

Tel.3386791532 – e-mail: [segnazsinappesicilia@virgilio.it](mailto:segnazsinappesicilia@virgilio.it)